TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 30-3/2022

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco VENIER — Presidente

dott.ssa Annalisa BARZAZI — Giudice relatore

dott. Gianmarco CALIENNO — Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso *ex* artt. 40 e 64 *bis* CCII, per l'omologazione del piano di ristrutturazione di dei debiti di [redacted] S.R.L. (C.F. [redacted]), con sede a [redacted], in [redacted] n. [redacted] in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Franco Giorgio Lotta, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] del Foro di Roma, domiciliatario;

letta la documentazione allegata;

sentita la relazione del giudice delegato;

letto l'art. 64 bis CCII, c. 4, a mente del quale al Tribunale incombe la valutazione della "*mera ritualità della proposta*" e la verifica della "*correttezza dei criteri di formazione delle classi*";

rilevato, nell'ambito del controllo di legittimità procedurale, che: ▪la determina ex art. 120 *bis* CCII dell'amministratore unico si riferisce alla presentazione "*di una proposta di accordo di ristrutturazione del debito ex art. 57 e ss. d.lgs 14/2019 o anche un ricorso ex artt. 84 e ss. d.lgs 14/2019*", non invece al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione poi depositato; ▪non è stata prodotta la certificazione dei debiti fiscali e contributivi richiesta dal combinato disposto degli artt. 39 c. 1, 64 *bis* c. 2 CCII; ▪stante l'espresso richiamo operato dall'art. 64 *bis* CCII al successivo art. 87 c. 1, si osserva che nel piano non risulta indicato il valore di liquidazione del patrimonio, alla

Fallimenti e Società.it

data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale (anche in relazione all'ingente credito all'attivo), né si rinvengono argomentazioni in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti per l'esperibilità di azioni risarcitorie, alle relative prospettive di realizzo e alle iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; ▪la relazione dell'attestatore reca una motivazione soltanto apparente in ordine alla fattibilità del piano, limitata all'affermazione dell'esistenza del contratto di locazione da cui [redacted] s.r.l. trarrà le risorse con le quali fornire finanza esterna alla debitrice;

rilevato che lo strumento di regolazione della crisi prescelto si contraddistingue per l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi (con l'eccezione dei creditori privilegiati dei quali si preveda l'integrale soddisfazione in denaro entro 180 giorni dall'omologazione, o 30 giorni, se si tratti di lavoratori) e per la necessaria unanimità dell'approvazione da parte delle classi;

ritenuto che il piano non abbia correttamente rilevato i crediti di Agenzia delle Entrate Riscossione, in esso esposti al minore importo dalla debitrice quantificato sul presupposto dell'adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1 c. 231 della L. 29.12.2022, n. 197 (€ 618.317,46 in luogo di € 1.216.579,88) e, di conseguenza, erroneamente non abbia previsto il classamento della creditrice, in quanto: ▪l'estinzione del debito a titolo di interessi, sanzioni, aggi si verifica soltanto con il pagamento di tutto quanto dovuto per capitale e per rimborso di eventuali spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento; nel caso di specie, i pagamenti rateali dovrebbero protrarsi sino al 2027; ▪la singolare prededuzione prevista dal comma 248 della legge citata ("*Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 si applica la disciplina dei crediti prededucibili*") integra una precedenza processuale che -a differenza del privilegio- opera all'esterno del concorso e viene eccezionalmente attribuita a taluni crediti concorsuali di cui si prevede il soddisfacimento parziale e dilazionato nei termini previsti dalla legge, al fine di consentire l'utilizzo delle disponibilità liquide

della procedura per provvedere prioritariamente ai pagamenti necessari a perfezionare la definizione agevolata; tale prededuzione presuppone l'intervenuta omologazione del piano;

rilevato che l'art. 6 c. 1 lett. b) CCII prevede che siano prededucibili "*i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione....del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e per la richiesta di misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati*"; il piano rileva come integralmente prededucibili i crediti (privilegiati) dei professionisti, non ne prevede il classamento e al contempo contiene una previsione non chiara sul termine di pagamento "*in misura integrale entro 15 (quindici) giorni successivi all'esecuzione, anche provvisoriamente esecutiva, della sentenza di omologazione del PRO*", comunque indicando che il pagamento avverrà nel 2023;

rilevato che, al punto 6 delle conclusioni di cui al ricorso, la società debitrice ha chiesto che il Tribunale, ove ritenuto opportuno, conceda un termine di quindici giorni per apportare eventuali integrazioni al piano e alla proposta, nonché per produrre nuovi documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 CCII;

ritenuto che, nonostante l'art. 64 *bis* CCII richiami soltanto, parzialmente, il comma 2 del precedente art. 47 e non già il comma 4 (che, in relazione alla domanda di accesso al concordato preventivo, prevede la facoltà del Tribunale di concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrare il piano o produrre documentazione), debbano comunque essere sottoposte al contraddittorio della ricorrente le valutazioni del Tribunale che parrebbero ostare all'emissione del decreto di cui all'art. 64 *bis* c. 4 CCII;

rilevato che, con il ricorso in esame, la società debitrice ha sollecitato la concessione e la successiva conferma delle misure protettive *erga omnes* di cui all'art. 54 c. 2, primo e secondo periodo CCII;

rilevato che tali misure protettive, richieste nella domanda ex art. 44 CCII, sono state confermate dal giudice delegato, sino al 21.3.2023 e mantengono la loro efficacia anche se la domanda si riferisce ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello indicato nella domanda prenotativa, come statuito dall'art. 54 c. 5 CCII, ragion per cui non vi è luogo,

Fallimenti e Società.it

allo stato, ad alcun provvedimento, ferme le successive valutazioni in ordine alla possibile proroga, ove richiesta;

P.Q.M.

-assegna ad [redacted] s.r.l. il termine di giorni dieci, decorrente dalla comunicazione del presente decreto, per la valutazione dei rilievi sopra esposti e l'eventuale integrazione del piano;

-manda alla cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente e alle altre parti del procedimento unitario.

Udine, 9 febbraio 2023.

Il Giudice estensore — Il Presidente

dott.ssa Annalisa Barzazi — dott. Francesco Venier

fallimenti e Società.it